Conto corrente con la posta **Anno 80° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 23 marzo 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

1939

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il sig. dott. Antonio Campero Arce il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

(1421)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 496.
Autorizzazione alla Regia università di Perugia ad accettare una donazione.

N. 496. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Perugia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000 disposta in suo favore dal sig. prof. dott. cav. di gran croce Cesare Agostini, fu Pasquale, con atto pubblico in data 28 settembre 1938-XVI, a rogito del dott. Alfredo Barbieri, direttore amministrativo della Regia università anzidetta ed ufficiale delegato ai contratti nell'interesse della medesima, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al suo nome.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 497.
Donazione di dipinti allo Stato.

N. 497. R. decreto 16 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione fatta allo Stato dal gr. uff. prof. Prassitele Piccinini, con atto del 19 ottobre 1938-XVI, stipulato innanzi alla Regia prefettura di Mantova, di nove pannelli rappresentanti il « Trionfo di Cesare » e di un affresco rappresentante la « Carità » esistenti in Mantova, nella casa degli ex Malatesta. Dette opere saranno sistemate nel Palazzo Ducale di Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1939-XVII

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 498.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Emilia Peruzzi » di Firenze.

N. 498. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Emilia Peruzzi » di Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1939-XVII

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 499.
Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 499. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione del materiale, disposta in suo favore dalla Compagnia generale di elettricità, con sede in Milano, via Borgognone, 34, con atto pubblico in data 22 luglio 1938-XVI, a rogito del dott. Antonio Montiglio, segretario capo ed ufficiale delegato ai contratti per conto e nell'interesse del Regio politecnico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1939-XVII

REGIO DECRETO 6 marzo 1939-XVII.

Costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927-VI, n. 2211, convertito nella legge 3 gennaio 1929-VIII, n. 55;

Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali delle corporazioni, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti nel Consiglio generale del predetto Banco;

Visto l'art. 14, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Sulla proposta del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è costituito:

— dall'on. prof. Di Marzo Salvatore, presidente;
— dal capo del comune di Palermo;
— dal capo dell'Amministrazione provinciale di Palermo;
— dai seguenti rappresentanti della provincia di Palermo:

a) dott. cav. Antonino Inglese, per gli agricoltori;

b) cav. di gr. cr. conte Salvatore Tagliavia, per i commercianti;

c) ing. comm. Stefano Lo Presti, per gli industriali;

— dai seguenti membri, in rappresentanza delle Provincie nelle quali il Banco di Sicilia opera con proprie filiali:

Agrigento: comm. prof. Calogero D'Andrea;
Caltanissetta: gr. uff. Bartoli Giuseppe;
Catania: comm. prof. avv. Gaetano Finocchiaro;
Enna: avv. Francesco Longo;
Genova: gr. uff. Mario Dall'Orso;
Messina: barone Carmelo Salleo;
Milano: on. cav. di gr. cr. Beniamino Donzelli;
Ragusa: cav. Giuseppe Giunta;
Roma: on. cav. di gr. cr. avv. Antonello Caprino;
Siracusa: cav. uff. dott. Gaspare Conigliaro;
Torino: barone comm. dott. Cesare Vaginay d'Emarese;
Trapani: comm. Agostino Quartana;
Trieste: comm. dott. ing. Ottaviano Ghetti;
Venezia: comm. dott. Carlo Ivancich;

— dal direttore generale;
— dal gr. uff. prof. Giuseppe Maggiore e dal duca Gutierrez di Spadafora, consiglieri di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1939-XVII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 314. — D'ELIA

(1422)

REGIO DECRETO 8 dicembre 1938-XVII.

Nomina di membri del Comitato amministratore della Cassa nazionale fascista della previdenza marinara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, che reca modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente di mare;

Vedute le designazioni dei rappresentanti, in seno al Comitato amministratore della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, fatte, ai sensi del predetto art. 3, lettere e) ed f), dalle competenti Federazioni nazionali fasciste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, sono chiamati a far parte del Comitato amministratore della Cassa nazionale fascista della previdenza marinara, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, quali rappresentanti dei datori di lavoro:

1° Perosio avv. Vladimiro Giulio, per la marina passeggeri;

2° Gavarone cav. del lavoro Giovanni, per la marina da carico;

3° Agujari dott. Amos, per la marina da pesca.

Sono chiamati a far parte del Comitato medesimo, ai sensi della lettera f) del predetto articolo, quali rappresentanti dei lavoratori:

1° Barzetti Luigi, per i dirigenti di mare e di terra;

2° Lembo on. Davide, deputato al Parlamento, per il personale marittimo e per quello di terra della marina da traffico;

3° Orlandini rag. Orlando, per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — BENNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1938-XVII
Registro 8 Ministero corporazioni, foglio 221. — BOUSQUET.

(1378)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 marzo 1939-XVII.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Biella.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto il proprio decreto 31 agosto 1938-XVI, col quale il cav. Mario Guala è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli);
Considerato che, in seguito al decesso del cav. Mario Guala, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il sig. Noè Magliola è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), in sostituzione del cav. Mario Guala, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1342)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 marzo 1939-XVII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo) e nomina del commissario straordinario.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta formulata dal Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario - con sede in Palermo;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo) sono sciolti ed il dott. Girolamo Ditta, fu Bernardo, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1344)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.

Conferma in carica di un membro effettivo del Comitato esecutivo, sostituzione di un membro supplente e conferma di due revisori dei conti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;
Veduti gli articoli 17 e 20 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'on. cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Morelli è confermato membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per il quadriennio 1939-1942.
L'on. conte ing. Adriano Tournon, Senatore del Regno, è nominato membro supplente in sostituzione del gr. uff. Michele Portigliatti Barbos dimissionario.
Sono confermati revisori dei conti dell'anzidetto Consorzio i signori comm. rag. Francesco Cremonese e gr. uff. dottore Adolfo Panfili, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1939 del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1388)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 marzo 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto, approvato con R. decreto 30 novembre 1933-XII, n. 1927;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 25 agosto e 8 settembre 1938-XVI e 9 febbraio 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 24 settembre 1938-XVI e 18 febbraio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1345)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 marzo 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Piteglio (Pistoia).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di Piteglio, avente sede nel comune di Piteglio (Pistoia), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Piteglio, avente sede nel comune di Piteglio (Pistoia), ed alla procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1346)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 marzo 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Amandola (Ascoli Piceno).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Amandola, approvato con R. decreto 6 settembre 1928-VI, n. 2120;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 9 dicembre 1938-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 18 dicembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Amandola, con sede in Amandola (Ascoli Piceno), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1379)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 marzo 1939-XVII.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Palata (Campobasso).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa dei risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il cav. Nicola Pace, fu Carlo, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Palata (Campobasso), con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1380)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione e nomina di due sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduta la legge 16 giugno 1932-X, n. 811 per l'istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario;

Veduti gli articoli 16 e 28 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giorgio Dotti è confermato nella carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

Il cav. rag. Guido Russo e il rag. Giuseppe Mariani sono nominati sindaci dell'anzidetto Istituto.

I predetti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1939 dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1382)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.

Conferma in carica di quattro consiglieri di amministrazione e di tre revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduti gli articoli 41 e 42 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modicato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati a consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, i signori:

Comm. Giuseppe Diaz;
Ing. Ugo Salmon;
Dott. Mario Cardona;
Avv. Giovanni Turnò;

ed a revisori dei conti i signori:

Comm. dott. Paladino Paladini;
Comm. dott. Mario Romanelli;
Cav. uff. Celestino Manca.

I predetti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1939 dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1381)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1939-XVII.

Nomina del comm. dott. ing. Cattania Umberto a consigliere delegato dell'Azienda Carboni Italiani.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIV, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, con il quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1190, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Decreta:

Il comm. dott. ing. Umberto Cattania è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) con le funzioni di consigliere delegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1939-XVII

Il DUCE
MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1939-XVII.
Approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei nell'esame per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;
Veduto il decreto Ministeriale 7 marzo 1938-XVI, con cui fu indetto un esame di idoneità per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;
Veduti i processi verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuto regolare il procedimento dell'esame;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei nell'esame predetto:

1. Addari Felice.
2. Babudieri Brenno.
3. Barbera Giovanni.
4. Benvegnù Guido.
5. Benzi Tarcisio.
6. Biocca Ettore.
7. Biocca Paolo.
8. Bonetti Eugenio.
9. Borrelli Mario.
10. Buchberger Enrico.
11. Burlando Enrico.
12. Candela Vincenzo.
13. Cannata Carmine.
14. Casaltoli Filiberto.
15. Cecchinelli Rosario.
16. Damiani Fernando.
17. Declich Augusto.
18. Del Gobbo Giorgio.
19. Di Giuseppe Paolo.
20. Dose Edmondo.
21. Dossena Giuseppe.
22. Fanelli Domenico
23. Ferrari Renato.
24. Foà Piero.
25. Galli Mario.
26. Giampalmo Antonio.
27. Giannoni Giovanni.
28. Gilberti Pier Luigi.
29. Giudici Alberto.
30. Konecny Antonio.
31. Landolina Francesco.
32. Lapponi Giuseppe.
33. La Ragione Aldo.
34. Lauro Scipione.
35. Logroscino Domenico.
36. Lorenzini Francesco.
37. Mancini Genesio.
38. Manfrini Paolo.
39. Marcovich Piero.
40. Martinelli Giuseppe.
41. Masnata Mario.
42. Matarese Vincenzo.
43. Micheloni Placido.
44. Monaci Pier Vincenzo.
45. Motolese Guido.
46. Noviello Luigi.
47. Pabis Guido.
48. Pallini Fortunato.
49. Papale Angelo.
50. Pansadoro Vincenzo.
51. Paradiso Giuseppe.
52. Parisi Vincenzo.
53. Patrignani Francesco.
54. Psacharopulo Giorgio.
55. Ravalico Guido.
56. Ravenna Paolo.
57. Rizzi Guido.
58. Rosada Gino.
59. Rowinski Paolo.
60. Saggese Eliseo.
61. Salpietro Luigi.
62. Santi o Sessanta Teofilo.
63. Scarizza Spartaco.
64. Scudieri Mario.
65. Serafini Giulio.
66. Sigon Mario.
67. Slavich Enrico.
68. Steffenoni Sergio.
69. Stravino Massimo.
70. Tesser Renato.
71. Troisi Fortunato.
72. Vernetti Lorenzo.
73. Vertova Giuseppe.
74. Visin Oscar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 11 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Società generale elettrica della Sicilia ad aumentare i prezzi dell'energia elettrica

A termini dell'art. 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, con decreto del DUCE in data 18 c. m., la Società generale elettrica della Sicilia è stata autorizzata ad apportare una maggiorazione di cent. 7 al Kwh sui prezzi dell'energia elettrica che la Società venderà nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre c. a.

Il decreto suddetto stabilisce che rimangano fermi fino alla loro scadenza i contratti di fornitura (a prezzo fisso o a parametro) nei quali siano stati convenuti prezzi inferiori a quelli risultanti dalla applicazione dell'aumento di cui sopra sui prezzi vigenti al 5 ottobre 1936 e che in caso di rinnovazione di tali contratti, i prezzi relativi non potranno in nessun caso superare quelli vigenti al 5 ottobre 1936, aumentati della maggiorazione predetta.

Le clausole contenute in tali contratti, e per effetto delle quali il prezzo dell'energia può essere diminuito in rapporto all'aumento del consumo o ad altri elementi, continueranno ad avere efficacia.

Le ditte o società che provvedono alla distribuzione dell'energia acquistata dalla S.G.E.S. potranno, previa autorizzazione dei Consigli provinciali delle corporazioni competenti, maggiorare i loro prezzi in proporzione degli aumenti di prezzo che esse sono tenute a corrispondere per effetto di tale decreto.

(1432)

Autorizzazione all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad aumentare i prezzi dell'acqua potabile

A termini dell'art. 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, con decreto del DUCE, in data 18 c. m., l'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese è stato autorizzato ad apportare una maggiorazione di cent. 5 a metro cubo sulle tariffe vigenti al 5 ottobre 1936-XIV, per le forniture dell'acqua alle fontanine pubbliche e per gli altri usi pubblici. Detto aumento potrà essere applicato solo nei riguardi di quelle Amministrazioni comunali che hanno applicata la tassa di occupazione del sottosuolo stradale per le condutture dell'acqua del Sele.

Nessun aumento potrà essere applicato a carico dei privati utenti.

(1433)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Piteglio (Pistoia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Piteglio, avente sede nel comune di Piteglio (Pistoia), e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Umberto Buiani è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Piteglio, avente sede nel comune di Piteglio (Pistoia), ed i sigg. Marino Cappellini fu Santi, rag. Giulio Melani e dott. Mauro Razzoli fu Adriano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1347)

Autorizzazione alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, a sostituirsi alla Banca del Friuli, con sede in Udine, nell'esercizio delle filiali di Basiliano e Nimis (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 9 marzo 1939-XVII fra la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, e la Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Basiliano (Udine) e Nimis (Udine);

Autorizza

la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, a sostituirsi alla Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, nell'esercizio delle filiali di Basiliano (Udine) e Nimis (Udine), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere dal 31 marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

AZZOLINI

(1397)

Autorizzazione alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, a sostituirsi alla Banca popolare di Vicenza nell'esercizio della filiale di Enego (Vicenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 9 marzo 1939-XVII fra la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, e la Banca popolare di Vicenza, società anonima cooperativa con sede in Vicenza, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Enego (Vicenza);

Autorizza

la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, a sostituirsi alla Banca popolare di Vicenza, società anonima cooperativa con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Enego (Vicenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 31 marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

AZZOLINI

(1398)

Autorizzazione alla Banca del Friuli, con sede in Udine, a sostituirsi alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, nell'esercizio delle filiali di Maniago e San Vito al Tagliamento (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 9 marzo 1939-XVII fra la Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, e la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Maniago (Udine) e San Vito al Tagliamento (Udine);

Autorizza

la Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, a sostituirsi alla Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, nell'esercizio delle filiali di Maniago (Udine) e San Vito al Tagliamento (Udine), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avverranno a decorrere dal 31 marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

AZZOLINI

(1396)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a tre posti di geologo allievo in prova nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 19 luglio 1938-XVI, n. 1908.15/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza questo Ministero ad indire un concorso per esami ad un posto di geologo allievo (grado 10°, gruppo *A*) del Corpo Reale delle miniere, riservato a laureati in fisica;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, dei quali uno fra laureati in ingegneria, uno fra laureati in scienze naturali e geologiche ed uno fra laureati in fisica. Sono escluse dal concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni trenta.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

3) titolo di studio posseduto, e cioè:

a) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica od elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o Istituti superiori equiparati del Regno;

b) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di laurea in scienze naturali o geologiche conseguita in una Regia università del Regno;

c) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di laurea in fisica conseguita in una Regia università o Istituto superiore equiparato del Regno.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studi superiori compiuti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da Scuole o Istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile, dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale, dal quale risulti l'appartenenza, nonchè la data dell'iscrizione, al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti (o alla Gioventù italiana del Littorio), da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale il candidato è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli dovranno produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattasi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.F.S., che deve essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari

esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattasi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito dal visto di ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo o di un Vice segretario del P.N.F.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922 produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda, un certificato, da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello Stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta legale, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli Uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è statbilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

A termini del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, il Ministro per le corporazioni potrà, con suo provvedimento, escludere dal concorso per il posto riservato ai laureati in ingegneria i concorrenti non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria, qualora coloro che ne siano in possesso superino almeno il numero di tre.

Ai concorrenti al posto riservato ai laureati in ingegneria, non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria, è consentito pertanto di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda con l'indicazione del titolo di studio posseduto, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, qualora il Ministro per le corporazioni non ritenga di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente.

Tali documenti dovranno comunque pervenire al Ministero entro 15 giorni dalla data in cui i concorrenti suddetti saranno invitati a perfezionare la propria domanda.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno, è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta.

A prescindere da quanto è disposto al secondo comma del presente articolo, il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami consteranno di prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal presidente del Regio Comitato geologico, dal direttore dell'Ufficio geologico, da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, e da due professori di Università o di Istituti equiparati.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

I vincitori del concorso, tanto per il posto riservato ai laureati in ingegneria, quanto per quello riservato ai laureati in scienze naturali o geologiche e per quello riservato ai laureati in fisica, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; n. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di geologo allievo in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina a geologo allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie, in una Scuola superiore da designarsi dal Ministero delle corporazioni.

La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in scienze naturali o geologiche o in fisica, e di tre anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno scolastico essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo Reale delle miniere. Compiuto con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

a) *Per i laureati in ingegneria.*

Prove scritte:

1) Geologia (con particolare riguardo alle applicazioni).
2) Idraulica (con particolare riguardo alle costruzioni).

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulla mineralogia e petrografia, sulla fisica sperimentale, sulla chimica inorganica, secondo i programmi della Regia Scuola d'ingegneria del Regno, nonchè sulla legislazione mineraria vigente, sulla lingua francese e su nozioni di diritto corporativo e di statistica.

b) *Per i laureati in scienze naturali o geologiche.*

Prove scritte:

1) Geologia.
2) Paleontologia.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulla mineralogia e petrografia, sulla fisica sperimentale, sulla chimica inorganica, sulla legislazione mineraria vigente, sulla lingua francese e su nozioni di diritto corporativo e di statistica.

c) *Per i laureati in fisica.*

Prove scritte:

1) Fisica sperimentale.
2) Fisica terrestre.

Prova orale:

La prova orale verterà sulla chimica generale ed inorganica, con elementi di organica; sulla fisica tecnica, elettrotecnica; sulla mineralogia; sulla fisica sperimentale e fisica terrestre, con prove pratiche; sulla legislazione mineraria vigente; sulla lingua francese e su nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Tutti i candidati possono poi chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere gli esami facoltativi nelle lingue inglese o tedesca. Per ogni prova facoltativa superata (comprendente l'esame scritto e quello orale) al candidato verrà assegnata, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al secondo comma dell'art. 8 del presente concorso. Tale punteggio varrà per la formazione della graduatoria dei candidati vincitori.

Il Ministro: LANTINI

(1415)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;
Visto il decreto del DUCE, in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939 per pubblici impieghi;
Vista la nota 25 febbraio 1939, n. 4991-15/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza ad aumentare a dieci il numero dei posti del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.
Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria, Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni trenta.
Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 39 anni.
A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.
Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.
Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) diploma originale (o copia autentica) di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica, od elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o Istituti superiori equiparati del Regno. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studio superiori compiuti negli Istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano o gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 154.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio minerario;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per il servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 49 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (o alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la casa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da qella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

A termini del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, il Ministro per le corporazioni potrà, con suo provvedimento, escludere dal concorso i concorrenti non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria, qualora coloro che ne siano in possesso superino il triplo dei posti messi a concorso.

Ai concorrenti non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda con l'indicazione del titolo di studio posseduto salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, qualora il Ministro per le corporazioni non ritenga di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente. Tali documenti dovranno comunque pervenire al Ministero delle corporazioni entro il termine di 15 giorni dalla data in cui i concorrenti suddetti saranno invitati a perfezionare la propria domanda.

Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta.

A prescindere da quanto è disposto al secondo comma del presente articolo, il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati. I candidati ammessi

alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.
Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.
Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il segente programma:

Prove scritte:

a) Termotecnica ed elettrotecnica.
b) Scienza delle costruzioni.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:
Chimica analitica, con speciale riguardo ai saggi per il riconoscimento dei minerali;
Chimica industriale, con speciale riguardo alle più importanti industrie che elaborano prodotti di miniere e cave (acido solforico, fertilizzanti, cementi e calce idraulica, distillazione del carbon fossile e della lignite, trattamento del petrolio greggio, nozioni sulla metallurgia dei principali metalli);
Mineralogia. — Nozioni generali di cristallografia ed ottica cristallina, minerali industrialmente più importanti;
Geologia e petrografia. — Roccie e loro classificazione, fattori che intervengono nel modellamento della superficie terrestre, elementi di stratografia, formazioni geologiche e loro età;
Nozioni di legislazione mineraria;
Nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce, e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, e da quattro professori di Università o di Istituti equiparati.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
Per ogni prova facoltativa superata (comprendente l'esame scritto e quello orale) al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero, in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di ingegnere allievo in prova nel ruolo di gruppo *A* del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.
I vincitori del concorso frequenteranno un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie, in una scuola superiore da designarsi dal Ministro per le corporazioni. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di tre anni per gli altri.
Al termine di ciascun anno scolastico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo Reale delle miniere.
Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle Regie scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno sia eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(1416)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 75 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il Regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV col quale fu bandito un concorso per esami a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro e fu nominata la Commissione esaminatrice di tale concorso;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1937-XV.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto delle prove orali	Votazione complessiva
1	Fiorentino Raffaele	7,850	8,400	16.250
2	Massari Eustacchio	7,200	8,900	16,100
3	Barbato Aniello	7,800	8,280	16.080
4	Squicciarini Giuseppe	7,150	8,900	16,050
5	Cirillo Mario	7,925	8,105	16.030
6	Lui Salvatore	7.600	8,420	16,020
7	Congestri Ezio	7.200	8.800	16,000
8	Berlini Sergio	7.650	8,330	15.980
9	Marciano Mario	7,250	8.710	15,960
10	De Carolis Catello, ammogliato	7,000	8,950	15.950
11	Dell'Anna Annino	8,200	7.740	15.940
12	Giurlani Igino	7,650	8.280	15,930
13	Esposito Maria	7,000	8,320	15,920
14	Pasquali Velia, orf. guerra	8,250	7,500	15.750
15	Guarracini Pietro	7,025	8,715	15,740
16	Donati Virgilio, orf. guerra	7,400	8,310	15,710
17	Leuzzi Rocco Pietro	7,000	8,700	15,700
18	Cucci Antonio	7,000	8.080	15.680
19	Fantozzi Raffaele	7.000	8,650	15,650
20	Antenore Laura	7.750	7,850	15,600
21	Duc Rosita	7.350	8.150	15.500
22	Prosciuttini Augusto, avventizio	7,450	8,030	15,480
23	Fracchia Pietro	7,950	7.500	15,450
24	Pepe Mario, antemarcia	7.275	8.155	15.430
25	Mento Pompeo	7.000	8.410	15.410
26	Ciolfi Gaetano, ammogliato	7.525	7.875	15.400
27	Avitabile Lorenzo, avventizio	7.500	7.880	15.380
28	Scotuzzi Carolina, avventizia	7.000	8.370	15.370
29	Picco Urbano, avventizio	7.300	8.060	15.360
30	La Salandra Giovanni, avventizio.	7.000	8.350	15,350
31	Fischetti Italo	7,000	8,330	15,330
32	Lanna Giuseppe	7.250	8.070	15.320
33	Rapisarda Antonino	7.150	8.150	15.300
34	Cavalli Osvaldo	7.550	7,730	15.280
35	Damiani Ferdinando, invalido di guerra	7.200	8.070	15.270
36	Lenzi Alfredo	7.225	8.035	15,260
37	Angeletti Franco	7.000	8,200	15.200
38	Calzolaio Domenico	7.000	8,190	15.190
39	Babini Mario, ammogliato	7,350	7.830	15.180
40	Casazza Gerardo	7.075	8.095	15.170
41	Di Cocco Riccardo	7.475	7,685	15.160
42	Pezzimenti Alfonso	7.025	8.125	15.150
43	Abbate Salvatore, avventizio	7.425	7.705	15.130
44	Pasqualoni Giuseppe	7,000	8,120	15,120
45	De Angelis Renata	7.000	7.900	14,900
46	Cibelli Anna	7.000	7,600	14.600
47	Moltoni Alberto	7.100	7,495	14,595
48	Caresio Bianca	7.250	7,330	14,580
49	Colangelo Pelino	7,150	7.425	14.575
50	Gurrisi Mario Angelo	7,450	7,120	14,570
51	Zappella Domenico	7.425	7.140	14.565
52	Susca Giuseppe	7.075	7,485	14,560
53	Amati Antonio	7,025	7.530	14,555
54	Insolera Gaetano, comb. A.O.I.	7,000	7.540	14.540
55	De Durante Nicola	7.400	7,130	14.530
56	Cigna Nazzareno, avventizio	7,000	7,520	14.520
57	Fornieri Giuseppe, avventizio	7,400	7,115	14,515
58	Cajozza Vincenzo	7,000	7,510	14,510
59	De Santis Alberto	7.000	7,505	14,505
60	Anticoli Giuseppe, avventizio	7,325	7,175	14,500
61	Di Biase Giuseppe, ammogliato	7.600	6,895	14,495
62	Pozzati Widmer, ammogliato	7.125	7,365	14.490
63	Varagnolo Ferdinando, ammogliato	7,550	6.935	14,485
64	Cutrera Francesco Paolo, comb. A.O.I.	7.000	7.480	14,480
65	Fata Vincenzo, ammogliato	7.000	7.475	14.475
66	Cella Marco, ammogliato	7,000	7.470	14.470
67	Bianculli Domenico, comb. A.O.I.	7,300	7.165	14.465
68	Concetti Carlo, ammogliato	7,000	7.460	14,460
69	Zurlini Ubaldo, combattente	7,000	7,450	14,450
70	Mascherini Luigi, avventizio	7,125	7,320	14,445
71	Barisano Guido	7.125	7.315	14,440
72	Ballestrero Francesco Paolo, ammogliato.	7.400	7,030	14.430
73	Izzo Francesco	7.000	6.825	14,425
74	Filaci Carlo	7.975	6,440	14.415
75	Larizza Filippo, ammogliato	8.150	6,260	14,410
76	Mangano Biagio, ammogliato	7.275	7,130	14.405
77	Cerro Dario	7.000	7,400	14,400
78	Ottaviani Umberto, ammogliato	7.275	7.120	14.395
79	Paternostro Wanda	7.250	7.140	14.390
80	Lombardo Maria in Cezza, coniugata	7.200	7.180	14.380
81	Gregorio Giuseppe, ammogliato	7,000	7,370	14.370
82	De Pippo Vincenzo	7,000	7.360	14,360
83	Lo Verde Salvatore, ammogliato	7.200	7.150	14.350
84	Greco Saverio, avventizio	7.000	7.345	14.345
85	Cevoli Corrado	7.250	7.070	14.320
86	Arena Salvatore	7,550	6.765	14.315
87	Domina Vincenzo	7.300	7.000	14.300
88	Spatafora Gioacchino	7.550	6.740	14.290
89	Caporiccio Luigi	7.150	7.130	14.280
90	Di Marco Filomena, avventizia	7.100	7.170	14.270
91	Pontalti Eliseo, orf. di guerra	7.150	7.100	14.250
92	Sabatino Pellegrino	7.825	6.420	14.245
93	Pilato Attilio, ammogliato	7.225	6.975	14.200
94	Michea Francesco	7.100	7.080	14.180
95	Spinelli Eleonora	7.000	7.160	14.160
96	Leone Maria Grazia	7.150	7.000	14.150
97	Pini Azelio, ammogliato	7.350	6.750	14.100
98	Andorlini Marino	7.975	6.085	14,060
99	Amodeo Filippo, comb. in A.O.I.	7.250	6.780	14,030
100	D'Urso Leonardo	7.100	6.920	14.020
101	Zampardi Francesco Paolo	7.650	6.350	14,000
102	Rosati Angelo	7.150	6,750	13.900
103	Merciaro Francesco	7.050	6.840	13,890
104	Romeo Domenico	7.450	6.430	13,880
105	Pennisi Salvatore	7.150	6.700	13.850
106	Giuliano Alfonso	7.400	6.420	13.820
107	Minelli Bruno, orf. di guerra	7.100	6.700	13.800
108	Amodio Gaetano	7.375	6.325	13.700
109	Pico Gianfranco	7.475	6.200	13.675
110	Bianzani Mario, ammogliato	7.150	6,450	13.600
111	Valestra Luigia	7.550	6.045	13.595
112	Bonavoglia Francesco	7.000	6.580	13.580
113	Di Biase Raffaele	7.475	6.075	13.550
114	Ragaglini Iole	7.000	6.530	13.530
115	Scheveger Francesco	7.500	6.020	13.520
116	Greco Arturo	7.200	6.300	13.500
117	Matacchieri Antonio	7.000	6.450	13.450
118	De Simeonibus Margherita	7.000	6.435	13.435
119	Bertoldo Anna	7.000	6.400	13.400
120	Battistoni Maria	7.000	6.380	13.380
121	Ferri Aristide	7.100	6.260	13.360
122	Macaluso Fulvio	7.300	6.050	13.350
123	Crudo Carlo	7.200	6.140	13.340
124	Firmani Giuseppe	7,250	6.080	13.330
125	Sarnelli Luigi	7.325	6.000	13.325
126	Di Rito Sabino	7,225	6.000	13.225
127	Artigliere Iannicello Mario	7.150	6.060	13.210
128	Abbate Laura	7.000	6.200	13.200
129	Bianchi Vittorio, antemarcia	7.025	6.025	13,050
130	Sacco Vito, avventizio	7.025	6.020	13.045

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiorentino Raffaele.
2. Massari Eustacchio.
3. Barbato Aniello.
4. Squicciarini Giuseppe.
5. Cirillo Mario.
6. Lui Salvatore.
7. Congestri Ezio.
8. Berlini Sergio.
9. Marciano Mario.
10. De Carolis Catello, ammogl.
11. Dell'Anna Annino.
12. Giurlani Igino.
13. Esposito Maria.
14. Pasquali Velia, orf. guerra.
15. Guarracino Pietro.
16. Donati Virgilio, orf. guerra.

17. Leuzzi Rocco Pietro.
18. Cucci Antonio.
19. Fantozzi Raffaele.
20. Antenore Laura.
21. Duc Rosita.
22. Presciuttini Augusto, avventizio.
23. Fracchia Pietro.
24. Pepe Mario, antemarcia.
25. Mento Pompeo.
26. Ciolfi Gaetano, ammogliato.
27. Avitabile Lorenzo, avventizio.
28. Scotuzzi Carolina, avventizia.
29. Picco Urbano, avventizio.
30. La Salandra Giovanni, avventizio.
31. Fischetti Italo.
32. Lanna Giuseppe.
33. Rapisarda Antonino.
34. Cavalli Osvaldo.
35. Damiani Ferdinando, inv. guerra.
36. Lenzi Alfredo.
37. Angeletti Franco.
38. Calzolaio Domenico.
39. Babini Mario, ammogl.
40. Casazza Gerardo.
41. Di Cocco Riccardo.
42. Pezzimenti Alfonso.
43. Abbate Salvatore, avvent.
44. Pasqualoni Giuseppe.
45. Insolera Gaetano, ex comb. in A.O.I.
46. Cigna Nazzareno, avvent.
47. Fornieri Giuseppe, avvent.
48. Anticoli Giuseppe, avvent.
49. Di Biase Giuseppe, ammogl.
50. Pozzati Vidmer, ammogl.
51. Varagnolo Ferdinando, ammogliato.
52. Cutrera Francesco Paolo, ex comb. in A.O.I.
53. Fata Vincenzo, ammogliato.
54. Cella Marco, ammogliato.
55. Bianculli Domenico, ex combatt. in A.O.I.
56. Concetti Carlo, ammogliato.
57. Zurlini Ubaldo, ex combatt.
58. Mascherini Luigi, avventizio.
59. Ballestrero Francesco Paolo, ammogliato.
60. Larizza Filippo, ammogl.
61. Mangano Biagio, ammogl.
62. Ottaviani Umberto, ammogl.
63. Lombardo Maria in Cezza, coniugata.
64. Gregorio Giuseppe, ammogl.
65. Lo Verde Salvatore, amm.
66. Greco Saverio, avventizio.
67. Di Marco Filomena, avventizia.
68. Pontalti Eliseo, orf. guerra
69. Pilato Attilio, ammogliato.
70. Pini Azelio, ammogliato.
71. Amodeo Filippo, ex comb. in A.O.I.
72. Minelli Bruno, orf. guerra.
73. Bianzani Mario, ammogl.
74. Bianchi Vittorio, antemarcia.
75. Sacco Vito, avventizio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. De Angelis Renata.
2. Cibelli Anna.
3. Moltoni Alberto.
4. Caresio Bianca
5. Colangelo Pelino.
6. Gurrisi Mario Angelo.
7. Zappella Domenico.
8. Susca Giuseppe.
9. Amati Antonio.
10. De Durante Nicola.
11. Cajozza Vincenzo.
12. De Santis Alberto.
13. Barisano Guido.
14. Izzo Francesco.
15. Filaci Carlo.
16. Cerro Dario.
17. Paternostro Wanda.
18. De Pippo Vincenzo.
19. Cevoli Corrado.
20. Arena Salvatore.
21. Domina Vincenzo.
22. Spatafora Gioacchino.
23. Caporiccio Luigi.
24. Sabatino Pellegrino.
25. Michea Francesco.
26. Spinelli Eleonora.
27. Leone Maria Grazia.
28. Andorlini Marino.
29. D'Urso Leonardo.
30. Zampardi Francesco Paolo.
31. Rosati Angelo.
32. Merciaro Francesco.
33. Romeo Domenico.
34. Pennisi Salvatore.
35. Giuliano Alfonso.
36. Amodio Gaetano.
37. Pico Gianfranco.
38. Valestra Luigia.
39. Bonavoglia Francesco.
40. Di Biase Raffaele.
41. Ragaglini Iole.
42. Scheveger Francesco.
43. Greco Arturo.
44. Matacchieri Antonio.
45. De Simeonibus Margherita.
46. Bertoldo Anna.
47. Battistoni Maria.
48. Ferri Aristide.
49. Macaluso Fulvio.
50. Crudo Carlo.
51. Firmani Giuseppe.
52. Sarnelli Luigi.
53. Di Rito Sabino.
54. Artigliere Jannicello Mario.
55. Abbate Laura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel.

(1338)

REGIA PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ai tre posti di veterinario consorziale di Filandari-Taverna-S. Severina, bandito con decreto prefettizio 18 dicembre 1936-XV, n. 50761;

Riconosciuto regolare il procedimento adottato dalla Commissione per la formazione della graduatoria di merito dei candidati;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per i posti di veterinario consorziale sopra indicati:

1)	Dott. Campisi Melchiore	voti 49,62/100
2)	» Giuliani Attilio	» 48,93/100
3)	» Sacco Francesco	» 47,62/100
4)	» Giudice Cosimo	» 45,37/100
5)	» Cortese Nazzareno	» 44,50/100
6)	» Donelli Antonio	» 43,68/100
7)	» Alagona Ernesto	» 42,68/100
8)	» Ferraro Salvatore	» 42,31/100
9)	» Leone Domenicantonio	» 40,81/100
10)	» Montanari Carlo	» 37,68/100
11)	» Mascara Rosario	» 36,50/100

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: Cavani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai tre posti di veterinario consorziale di Filandari-Taverna-S. Severina, approvata con proprio decreto, pari numero e data;

Viste le domande dei concorrenti con la indicazione delle sedi richieste, in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XV, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio 18 dicembre 1936-XV, n. 50761, e per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Dott. Campisi Melchiorre - condotta veterinaria consorziale di Filandari, Francica, Ionadi, Rombiolo, S. Costantino Calabro;

2) Dott. Giuliani Attilio - condotta veterinaria consorziale di Taverna, Albi, Fossato Serralta, Pentone, Sorbo S. Basile;

3) Dott. Sacco Francesco - condotta veterinaria consorziale di S. Severina, Roccabernarda, Scandale, S. Mauro Marchesato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: Cavani

(1369)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 60710 in data 20 dicembre 1937, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Veduto il decreto 13 ottobre 1938 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 18 ottobre 1938, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937, nell'ordine sottoindicato:

1) Bagnara Giuseppina . . . . . . voti 60.918
2) Jogna-Querin Guglielma . . . . . » 58.881
3) Macoratti Maria . . . . » 58.693
4) Venciarutti Olga. . . . . . . » 58.337
5) Marcuzzi Mazzolina . . . . . . » 57.068
6) Milan Angela . . . . » 55.918
7) Casali Maria . . . . » 55.825
8) Magiera Marta . . . . » 54.056
9) Morandini Tranquilla . . . . . » 53.425
10) Tullio Luigia . . . . » 53.343
11) Ravasio Bruna . . . . » 53.331
12) D'Agostino Norma . . . . . . » 53.018
13) De Simon' Pierina . . . . . . » 52.750
14) Degano Maria . . . . » 52.718
15) Zanello Luisita . . . . . . » 52.581
16) Picinoli Maria . . . . » 52.468
17) Sgiarovello Irma . . . . . . » 52.381
18) Zannier Lucia . . . . » 52.062
19) Agolzer Margherita . . . . . . » 51.925
20) Palmano Vincenzina. . . . . . » 51.356
21) Zontone Palmira. . . . . . . » 50.831
22) Roi Maddalena . . . . » 50.806
23) Bernardis Fides . . . . » 50.700
24) Leudaro Maria . . . . » 50.587
25) Brussolo Giacoma . . . . . . » 50.425
26) Bortolussi Maria. . . . . . . » 49.906
27) Romanin A. Maria . . . . . . » 49.893
28) Ballarini Egle . . . . » 49.637
29) Vianello Italia . . . . » 49.525
30) Bertoli Elsa . . . . » 49.475
31) Del Fabbro Luigia . . . . . . » 49.287
32) Pasian Fidelia . . . . » 49.206
33) Rossini Giselda . . . . » 49.037
34) Basaldella Firmina . . . . . . » 47.712
35) Gaiatto Maria . . . . » 46.687
36) Flora Antonia . . . . » 45.831
37) Giuliani Maria . . . . » 45.725
38) Monai Argentina . . . . » 45.531
39) Galateo Pia . . . . » 45.500
40) Fabris Teresa . . . . » 45.387
41) Valle Leonarda . . . . » 43.812
42) Concari Maria . . . . » 42.906
43) Basaldella Amelia . . . . . . » 40.312
44) Odorico Luigia . . . . » 39.343

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei comuni di S. Giovanni Natisone, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Artegna, Moruzzo, Chions, Dignano, Pravisdomini, Tramonti di Sotto, Grimacco, Sauris.

Udine, addì 9 marzo 1939-XVII

Il prefetto: BOFONDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 60710 in data 20 dicembre 1937, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1) Bagnara Giuseppina ved Zanchetta, da Venezia - S. Giovanni al Natisone (II Reparto);
2) Jogna Querin Guglielma, da Castelnuovo del Friuli - Fiume Veneto (I Reparto);
3) Macoratti Maria, da Cimolais - Morsano al Tagliamento;
4) Venchiarutti Olga, da Buia - Artegna (I Reparto);
5) Marcuzzi Mazzolina, da Artegna - Moruzzo;
6) Milan Angela, da Sesto al Reghena - Chions (II Reparto);
7) Casali Maria, da Vito d'Asio - Dignano;
8) Magiera Marta, da Ovodda (Nuoro) - Pravisdomini;
9) Morandini Tranquilla, da Chions - Consorzio Tramonti Sotto-Tramonti Sopra;
10) Tullio Luigia, da Enemonzo - Consorzio Grimacco-Drenchia;
11) Ravasio Bruna, da Teor - Sauris.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei comuni di S. Giovanni Natisone, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Artegna, Moruzzo, Chions, Dignano, Pravisdomini, Tramonti di Sotto, Grimacco Sauris.

Udine, addì 9 marzo 1939-XVII

Il prefetto: BOFONDI

(1371)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti di titolare al 30 novembre 1937-XVI;

Vedute le preferenze, circa la sede, espresse a suo tempo, nell'istanza di ammissione al concorso, dalle candidate;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 29 e 55 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici per la sede accanto a ciascuna segnata:

1) Versace Caterina fu Letterio - Messina (condotta Villaggio Ritiro).
2) Spinella Maria di Antonino - Messina (condotta Villaggio Contesse).
3) Giannino Francesco di Giovanni - Tripi.
4) Agresta Giuseppa di Vincenzo - Patti (2ª condotta frazione Marina).
5) Revello Pierina Onorina fu Giuseppe - Lipari (1ª condotta del centro).
6) Ciatto Nunziata di Gaetano - Fiumedinisi.
7) Muscolino Ester di Antonino - Pagliara.
8) Speciale Elvira di Eduardo - Rometta (2ª condotta frazione Marca).
9) Pizzi Angela di Clemente - Piraino.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Messina e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Messina, Fiumedinisi, Lipari, Pagliara, Patti, Piraino, Rometta e Tripi.

Messina, addì 5 marzo 1939-XVII

Il prefetto: CIAMPANI

(1372)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.